



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

**La Safety e la Security nelle pubbliche manifestazioni all'aperto
viste dalla Polizia Locale**

a cura di Lazzaro FONTANA


22 ottobre 2019

FormezPA



Il tempo a disposizione ... è poco ...

La normativa di riferimento ... è molta ... troppa ...



Vediamo comunque di approfondire alcune cose ...



SEMPLIFICANDO il più possibile



Riassunto

della puntata
precedente



**Safety e Security nelle pubbliche manifestazioni.
La Circolare Piantedosi: analisi ed effetti applicativi.
A cura di [Miranda Corradi del 11/09/2019](#)**



La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 distingue tra





Pubblico spettacolo: Aspetti procedurali

Manifestazioni di Pubblico Spettacolo

(che necessitano degli art.li 68, 69 ed 80 del T.U.L.P.S.)
(slide 1 di 2)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dall'Art. 18 del T.U.L.P.S. **e richiedere** (indicativamente **almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione**), **all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio della licenza (ex art. 80 T.U.L.P.S.) allegando la documentazione di rito, copia del preavviso inviato al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.**



Pubblico spettacolo: Aspetti procedurali

Manifestazioni di Pubblico Spettacolo **(che necessitano degli art.li 68, 69 ed 80 del T.U.L.P.S.)** **(slide 2 di 2)**

Il SUAP, come da abituali prassi amministrative, interessa la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alle competenze normative.

La Commissione (in sede di parere sul progetto), qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ne informa la Prefettura a mezzo del suo Presidente .

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del **Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni.

Il Comitato potrà anche valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare alle stesse Commissioni di Vigilanza, l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare da parte dell'Organizzatore.

La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, verifica la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e assume le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.




Altre manifestazioni: Aspetti procedurali

Manifestazioni che necessitano di comunicazione (art.li 18 e 25 T.U.L.P.S.) (slide 1 di 2)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., **e richiedere** (almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione), **all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.**

Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.



Altre manifestazioni: Aspetti procedurali

Manifestazioni che necessitano di comunicazione (art.li 18 e 25 T.U.L.P.S.) (slide 2 di 2)

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **di informarne la Prefettura**. La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del **Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.



Casi particolari: Aspetti procedurali

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa **NON prevede il parere della Commissione (slide 1 di 4)**

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222 (autocertificazione di Tecnico abilitato)

2. Luoghi e spazi all'aperto di cui al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996

[...] le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza **non sono previste** in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico [...].

(Nota M.I. Prot. n. P529/409 sott. 44/B del 2/7/ 2003) (autocertificazione di Tecnico abilitato)



Casi particolari: Aspetti procedurali

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa **NON prevede il parere della Commissione (slide 2 di 4)**

3. Manifestazioni fieristiche o similari

[...] i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

[...] il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo. *(nota M.I. Prot. n. P410/4109 sott. 51/d.2 del 28/6/2002)(la Commissione è competente solo per le attività di pubblico spettacolo all'interno, se presenti)*



Casi particolari: Aspetti procedurali

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa **NON prevede il parere della Commissione (slide 3 di 4)**

Tali casi particolari si ritiene debbano seguire la procedura per le attività previste dagli art.li 18 e 25 del TULPS e cioè:

«L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., e richiedere (almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.»



Casi particolari: Aspetti procedurali

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa **NON prevede il parere della Commissione (slide 4 di 4)**

***Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo** riportante le misure proposte dall'organizzatore **eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore** nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.*

Resta comunque la facoltà del Sindaco**, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **di informarne la Prefettura. ...


ANCHE se la manifestazione NON presenta particolari criticità l'organizzatore deve presentare:

- **il progetto della manifestazione**
- **il piano di emergenza dal quale:**
 - **si possa desumere che effettivamente la manifestazione non presenta particolari criticità,**
 - **si possano valutare e ritenere sufficienti le misure che si intendono adottare per la sicurezza del pubblico.**


Sia con spettacolo che senza spettacolo

Nota Ministero dell'Interno
n° 5020 del 01.04.2014

La dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULPS ha, all'evidenza, natura gestionale e NON può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n° 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla L. n° 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti".



La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 distingue tra



OPERATORI DI SICUREZZA distinti in due gruppi «principali»

1) Sono **OPERATORI DI SICUREZZA**:

- I soggetti iscritti ad **Associazioni di Protezione Civile riconosciute**
- Il personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai **Corpi dei Vigili Urbani**, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,
- ovvero altri operatori **IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE IN MATERIA (chi li forma, per quanto tempo, chi li valuta ???)**;



2) Sono altresì **OPERATORI DI SICUREZZA**:

- **Gli addetti alla lotta all'incendio** e alla gestione dell'emergenza, formati con appositi corsi ai sensi del DM 10 marzo 1998 ed abilitati ai sensi dell'art. 3 della L. n° 609/96



OPERATORI DI SICUREZZA

E' scomparso il termine STEWARD

(ma gli STEWARD possono, però, ancora essere utilizzati ...)

**Si possono utilizzare gli ASC,
cioè gli Addetti ai Servizi di Controllo
della cosiddetta Legge "Maroni" ...
per capirci gli ex "buttafuori delle discoteche"**

Si potranno utilizzare i "Referenti per la sicurezza - Street Tutor"
previsti dall'art. 9 della L.R. E-R n° 24/2003
(dopo che saranno emanate le direttive attuative
da parte della Giunta della Regione:
Ricordiamoci che questa figura è stata introdotta
nella L.R. E-R n° 24/2003 a luglio 2018)



PCM - P.C. - 8



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Prot. N° DPC/VSN/45427

*Risposta al Foglio del
N°*



MOU. 3

Roma, 6/8/2018

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto del Sig. Ministro
gabinetto.ministro@pec.interno.it

- Dipartimento Pubblica Sicurezza
dipps555doc@pecps.interno.it

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

Utilizzo dei volontari di protezione civile

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

Utilizzo dei volontari di protezione civile

2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Utilizzo dei volontari di protezione civile

Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi *briefing* informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.

Suggerimento ...

Dotare tutto gli OPERATORI DI SICUREZZA e, comunque, a servizio della manifestazione di una apposita «divisa» che li renda immediatamente individuabili da parte del pubblico





L'EVENTUALE parte istruttoria **INFORMALE** della Polizia Locale

Contatti informali e sopralluoghi direttamente con chi (o con i suoi tecnici) intende organizzare una manifestazione ... è **opportuno dare consigli con riferimento alle esperienze acquisite sul territorio ... ma le scelte devono rimanere dei tecnici che redigono il Progetto/Piano.**



L'EVENTUALE parte istruttoria **FORMALE** della Polizia Locale

Rilascio di pareri (o per meglio dire valutazioni tecniche) su richiesta dei Comuni su iniziative dei Comuni ... **ATTENZIONE** ai conflitti di interesse ... soprattutto se la manifestazione poi arriva alla CVCLPS ove la Polizia Locale è presente ...



La **EVENTUALE** partecipazione
del Comandante del Corpo di Polizia Locale
alla **C.P.V.L.P.S.**

(Commissione **PROVINCIALE** di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo)

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale **NON E'**
componente di diritto della CPVLPS (**lo è il SINDACO**).

Il Comandante può partecipare alla CPVLPS solo se è
esplicitamente delegato (raramente ...) - più facilmente è
quale "consulente" ... in questo caso interviene SOLO su
richiesta dei componenti formali della Commissione ... e,
possibilmente, solo sulla VIABILITA'.

LA PARTECIPAZIONE

del Comandante del Corpo di Polizia Locale
alla **C.C.V.L.P.S.**

(Commissione **COMUNALE** di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo)

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale E' COMPONENTE
di diritto della CCVLPS.

Il Comandante DEVE (il parere della CCVLPS è valido
SOLO se la commissione E' COMPLETA/PERFETTA)
partecipare alla CCVLPS (ovvero inviare un suo
delegato) e parla a titolo proprio su TUTTO, ma fa
VALUTAZIONI TECNICHE e **PROPONE**
PRESCRIZIONI SOLO sulla **VIABILITA'**.



L'art. 141-bis del Regolamento del TULPS prevede quale **componente di diritto della CCVLPS il Comandante di CORPO della Polizia Municipale** (**NON** un **Responsabile di un Servizio** ... che ai sensi della L. R. E-R n° 24/2003 e della L. n° 65/1986 è altra figura professionale ...)



22/10/2019

Lazzaro Fontana



31



E' opportuno far predisporre alla **CCVLPS**

una apposita modulistica relativa alla gestione

della viabilità connessa alla manifestazione:

meglio se suddivisa in due parti:



Parte 1 (partecipanti) **ove gli organizzatori devono indicare:**

- **quante persone ritengono che si recheranno alla manifestazione** con autovetture, ciclomotori/motocicli, autobus (la commissione “deve” individuare anche un indice di conversione persone/autovetture);
- **le zone di parcheggio** nonché come intendono gestire detti parcheggi (se con o senza parcheggiatori);
- **le zone di parcheggio** dove possono collocare i loro veicoli **i disabili muniti di apposito contrassegno;**
- **la viabilità di afflusso e deflusso** dai parcheggi.



Parte 2 (NON partecipanti) **ove gli organizzatori devono indicare:**

- **la viabilità “alternativa”** con indicato su una idonea cartografia ove intendono posizionare la segnaletica di indicazione **finalizzata a:**
 - **“aggirare” la manifestazione** (possibilmente a debita distanza dalla stessa).



Se la collocazione/rimozione della segnaletica stradale NON è gestita direttamente dal settore operaio ovvero dall'Ufficio Tecnico del Comune **l'organizzazione della manifestazione DEVE individuare/segnalare un referente qualificato** che si occupi della **collocazione/rimozione della segnaletica (reperibile su di un cellulare/radio anche durante tutta la manifestazione).**

Le eventuali verifiche **IN LOCO**
e quelle documentali
della Polizia Locale
PRIMA della manifestazione

VERIFICARE

=

accertare che sussistano le condizioni ...
per fare ...



Cosa ci chiede la QUESTURA?



Di solito ci chiede delle verifiche documentali
negli Uffici del Comune (SUAP - Ufficio Tecnico - etc ...)
e di relazionare ... di norma SOLO se vi sono anomalie ...



I controlli **IN LOCO** della Polizia Locale
DURANTE la manifestazione:
Safety, Security e varie

CONTROLLARE

=

accertare la corrispondenza
tra "un registro/documento" ...
e la realtà delle cose ...



Cosa ci può chiedere la QUESTURA?



Di fare i controlli di nostra **COMPETENZA ...
in teoria NON altro ... senza entrare nel dettaglio,
salvo che ci sia uno specifica messa a disposizione
da parte del Sindaco
(QUINDI: NON SOLO RICHIESTA,
MA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL SINDACO ...)
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n° 65/1986**



Cosa ci può chiedere la QUESTURA?



L. N° 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della POLIZIA MUNICIPALE)

Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e **collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.**

Chiusure TOTALI



Chiusure PARZIALI FISSE



22/10/2019

Lazzaro Fontana

Chiusure PARZIALI "DINAMICHE"



1



2



SECURITY



ECC ✂ ETERA

SECURITY





 **SAFETY**

SAFETY
Lazzaro Fontana



Alcolici - oltre 1,2 gradi

Superalcolici - oltre 21 gradi



SAFETY



ESTINTORE

SAFETY




SAFETY



CORSO ANTINCENDIO

5 cose da sapere

innovazione.it


SAFETY



SAFETY



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO

Deve essere sempre possibile prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e immediatamente in caso di emergenza ...

Deve, quindi, essere prevista:

- una linea di alimentazione di emergenza per l'impianto (se fisso) utilizzato per comunicare con il pubblico
- oppure la presenza di megafoni a pile.




Lazzaro Fontana



53


ECC  ETERA





Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCONTRO DELLE GARANZIE DI *SAFETY* E DI *SECURITY* NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO ADEGUATE MISURE DI *SAFETY*





Se la MANIFESTAZIONE deve ancora iniziare ...



MA se la MANIFESTAZIONE è già iniziata ...







Controlli titoli autorizzatori per effettuare le attività

Tutela del consumatore

Corretta occupazione del suolo pubblico

Il rispetto degli orari di attività

Viabilità/Circolazione dinamica e statica

Etc ...

Le **EVENTUALI SEGNALAZIONI E SANZIONI**
amministrative e/o penali
nel caso di violazioni



La questione è ... **INGARBUGLIATA** ...



Individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido

nelle sanzioni AMMINISTRATIVE

Trasgressore: è colui che trasgredisce, chi viola un precetto legislativo o una disposizione dell'autorità ...

(art. 2 L. n° 689/1981)

Obbligato in solido: è il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario ...

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta

(art. 6 L. n° 689/81)




**Individuazione del responsabile
PENALE**

Individuazione del responsabile PENALE: la responsabilità penale è essenzialmente personale (art. 27 Costituzione) ... in pochissimi casi vi può anche essere una responsabilità penale “oggettiva” (art. 42 CP).

***Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
RD n° 773/1931***

Art. 9

OLTRE le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia **deve osservare LE PRESCRIZIONI, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.**





681 CP = tutela l'INCOLUMITA' PUBBLICA

Bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato.

Art. 681 Codice Penale

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, **senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA**, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a € 103,00

Capacità di affollamento ed eventuale suddivisione in settori

Capacità di deflusso

Staticità delle strutture

Perfetta esecuzione degli impianti elettrici

Perfetta esecuzione/collocazione degli impianti con liquidi o gas combustibili (in particolare GPL in bombole)

Rispetto del piano di SAFETY e SECURITY

(nel suo complesso relativamente all'incolumità delle persone)

Rispetto del numero addetti antincendio previsti con idoneo titolo

Rispetto del numero dei volontari formati previsti

Rispetto del numero e della collocazione dei "presidi" sanitari

Rispetto del numero di addetti "al filtraggio" con titolo

Collocazione protezioni ai varchi

Etc ...

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

RD n° 773/1931

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia **possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento**, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Ad esempio se la manifestazione
DURA PIU' GIORNI ...



La norma penale prevista dall'art. **681 CP** è finalizzata ad assicurare l'integrale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S.; quindi **sanziona** sia **la mancanza della specifica "licenza di agibilità"** prevista dall'art. 80 del TULPS che il **NON puntuale adempimento di tutte le eventuali prescrizioni (fatte ai sensi dell'art. 9 TULPS) che l'autorità di pubblica sicurezza gli ha esplicitamente dato in relazione a detta agibilità.**



17 TULPS = tutela l'INTERESSE PUBBLICO

Bene giuridico individuato come un interesse proprio della collettività ... primario, a fronte di altri interessi cosiddetti "secondari" ...

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

RD n° 773/1931

Art. 17

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, **le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali NON è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.**

1. **Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.**



La gestione corretta dei parcheggi

L'apertura al traffico delle strade al termine della manifestazione

La pulizia e lo sgombero delle aree dopo la manifestazione

Etc ...

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

RD n° 773/1931

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia **possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento**, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Ad esempio se la manifestazione
DURA PIU' GIORNI ...





La Cassazione Penale ha precisato che per la sussistenza del reato previsto dall'art. 681 del CP e 17 del TULPS è

E' INDISPENSABILE

che le prescrizioni imposte dalla CPVLPS/CCVLPS (Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo) **siano recepite o nel titolo autorizzatorio od in un'ordinanza del Sindaco (o del Prefetto/Questore) che ne imponga l'osservanza**



Vi ricordo che le attività abusive disciplinate dagli art.li 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono sanzionate dall'art. 666 del CP che è stato depenalizzato dall'art. 49 del D. Lgs. n° 507/1999.



Le medesime attività (art.li 68 e 86 TULPS) **però NON SONO** indicate nel comma 1 dell'art. 17-bis del TULPS e **pertanto le violazioni delle "prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli art.li 68 e 69 del TULPS NON rientrano nelle fattispecie dell'art. 9 DEPENALIZZATO ma sono ancora sanzionate PENALMENTE dall'art. 17 del TULPS.**



Vi una palese INCOERENZA tra queste due disposizioni legislative causata da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n° 507/99.

In sintesi l'attività abusiva di pubblico spettacolo ovvero di piccolo trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, si ritiene si ancora punita con sanzioni penali, in particolare se la prescrizione è relativa a questioni che riguardano la licenza di agibilità di cui all'art 80 e con quanto connesso con la Safety e la Security ...

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ***RD n° 773/1931***

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.

Con sentenza n° 27/1958 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 18 TULPS nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l'art. 17 della stessa stabilisce espressamente **poteri limitativi della Pubblica Amministrazione solo per le riunioni in luogo pubblico e NON per quelle in luogo aperto al pubblico.**

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
RD n° 773/1931

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, **ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie**, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.

Con sentenza n° 45/1957 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del articolo 25 del TULPS nella parte che prevede l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l'art. 17 della stessa stabilisce espressamente **poteri limitativi della Pubblica Amministrazione solo per le funzioni/cerimonie religiose in luogo pubblico e NON per quelle in luogo aperto al pubblico.**

Le processioni ed i cortei civili, di solito, si svolgono in luoghi pubblici ...



**Norme varie che tutelano degli
INTERESSI "PARTICOLARI" o di «DETTAGLIO»**

Beni giuridici individuati come interessi propri della collettività ... ma considerati "secondari", di solito soggetti ad autorizzazione/concessione/scia etc ... la cui violazione è **sanzionata amministrativamente ...**

Viabilità (dinamica e statica) di contorno alla manifestazione

Esercizio del commercio su aree pubbliche

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Normativa sul rumore (salvo che ci siano i termini per applicare il 659 CP)

Divieto di uso di bottiglie vetro (a volte anche delle "lattine")

Etc ...




NESSUNO ha la verità in tasca !!!





E' IMPORTANTE che la **"SUDDIVISIONE"** nell'individuare **l'APPARATO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO O PENALE** per le eventuali violazioni **sia OMOGENEA NEL TEMPO a livello di Ente ed almeno di Organo di Polizia Accertatore:** l'ideale sarebbe se omogenea almeno a livello **Provinciale ...**

IN CONCLUSIONE ...



Formez.PA

OGGI abbiamo parlato della **SAFETY** e della **SECURITY** negli eventi/manifestazioni in qualche modo **"AUTORIZZATI"**

NON di eventi/manifestazioni **"ABUSIVI" ...**

NON di quello che vorremmo o ci sarebbe bisogno di fare ...
MA di quello che come Polizia Locale
E' DOVEROSO/LEGITTIMO FARE ...

GRAZIE DELL'ATTENZIONE





QUESTION TIME



**CON RISPOSTE ...
SPERO OPERATIVE.**